


Statuto

Costituzione, sede, scopi e attività

Art. 1 -Costituzione

1 - E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA" - ONLUS, per realizzare e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati anche con convenzioni sia con privati sia con enti pubblici.

La Fondazione si propone di cooperare nell'ambito delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di reti di solidarietà, di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.



In questo quadro saranno attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno della Comunità civile alla vita della Fondazione, basate sulla possibilità per i partecipanti e i sostenitori di essere accolti nel Comitato dei Promotori o di designare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione o nel Comitato Scientifico.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L.gvo del 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione "ONLUS" è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 -Sede

La Fondazione ha sede in Milano, Via Gorki 2, e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Il Comitato dei Promotori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con una sua deliberazione approvata dall'organo di vigilanza, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 -Scopo

1 -La Fondazione ha per scopo principale l'aiuto alla vita mediante la realizzazione della prevenzione dell'aborto, secondo le condizioni storiche e la disponibilità di risorse economiche e di strutture adeguate, provvedendo all'assistenza di persone e famiglie svantaggiate necessitanti di aiuto e di assistenza alle maternità difficili, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4.

Art. 4 – Attività

La Fondazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione di strutture strettamente integrate per l'effettuazione di prestazioni gratuite e temporanee per aiutare la persona richiedente il sostegno e rendersi autosufficiente.

La Fondazione, pertanto, realizza diversi tipi di intervento atti a risolvere o ad avviare a soluzione i casi affrontati.

In particolare:

- a) l'accettazione e il sostegno di una gravidanza socialmente e psicologicamente difficile
- b) il coinvolgimento e la responsabilizzazione del padre del concepito e dei familiari della gestante per aiutare la mamma ad affrontare la gravidanza
- c) l'accoglienza, prima e dopo il parto, presso famiglie, comunità o case d'accoglienza, con l'intento di rendere al più presto autosufficienti madre e figlio
- d) l'inserimento dei bambini in asili nido, baby-sitting e simili
- e) l'intervento economico provvisorio, programmando e coinvolgendo nell'aiuto alle madri in difficoltà Enti preposti, gruppi parrocchiali, persone singole, ecc.

La Fondazione, inoltre, si propone di perseguire anche le seguenti attività:

- l'informazione sui diritti sociali e assistenziali relativi alla madre e al bambino e sui servizi ostetrici e pediatrici
- la consulenza di carattere psicologico, giuridico, morale a entrambi i genitori o alla madre

La Fondazione infine si fa carico di qualunque altra iniziativa utili a creare le condizioni per meglio accogliere la nuova vita nascente.

La Fondazione consegue i suoi scopi con interventi diretti o avvalendosi di organizzazioni, associazioni e altri organismi aventi analoghe finalità anche costituendo opportune reti di solidarietà che consentano la realizzazione di sinergie e rendano più efficienti ed efficaci le iniziative intraprese. La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perché integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Organi della Fondazione

Art. 5 -Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

Il Comitato dei Promotori

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Il Comitato dei Promotori

Il Comitato dei Promotori è inizialmente costituito da tutti i fondatori designati con specifica delibera dalle organizzazioni che si riconoscono nelle finalità della Fondazione con la quale intendono realizzare una rete di solidarietà. Il Comitato ha la funzione di fissare le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati fondatori quelli così nominati nell'atto costitutivo. Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione accettati dal Comitato dei Promotori per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione. In ogni caso il Comitato dei promotori è costituito per il cinquanta per cento più uno da rappresentanti del Centro di Aiuto alla Vita di Via Tonezza e per il rimanente dalle altre parti che si riconoscono nelle finalità della Fondazione. Ciascun componente del Comitato dei Promotori dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti, con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Il Comitato dei Promotori, su proposta del proprio Presidente, nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle sostituzioni nel caso della loro decadenza, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto.

Il Comitato dei Promotori nomina anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato dei Promotori può nominare altresì un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei Promotori può infine costituire un albo dei sostenitori della fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione, senza richiedere di essere assimilati ai fondatori iniziali.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e, se nominato, dal Vice Presidente e da altre persone, in numero complessivo di cinque componenti. Le nomine devono essere effettuate scegliendo i tre quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i promotori designati dall'associazione promotrice "Centro di Aiuto alla Vita" di Via Tonezza, un quinto tra i promotori designati dalla "Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali" ed un quinto tra i promotori che dimostrino particolare competenza, disponibilità e attenzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico.



In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il Comitato dei Promotori provvede alla sostituzione. Questi componenti cessano dall'incarico con gli altri già in carica.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito è presieduto di diritto dal Presidente dell'organo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se è stato eletto, oppure da un membro del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Comitato dei Promotori, ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo.

Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere.

Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i componenti del Comitato dei Promotori o da questi scelto tra quanti abbiano meritato per l'azione svolta a favore della Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ed ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le Autorità Tutorie
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera inviata almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione della discussione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Art. 11 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti il Comitato dei Promotori non spetta di norma alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Comitato dei Promotori su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato dei Promotori può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio:

- elege tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dal Comitato dei Promotori
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali
- riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti

Amministrazione e patrimonio

Art. 13 -Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori

dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Art. 14 -Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) con le rendite del patrimonio

b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati

c) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d. lgvo 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità all'art. 25 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di persona delegata secondo l'organizzazione vigente.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione approvati dal Comitato dei promotori.

Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

Art. 15 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

Per il raggiungimento degli scopi il Comitato dei Promotori può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statutari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Comitato dei Promotori e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato.

Disposizioni finali

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Comitato dei Promotori con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre ONLUS aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 17 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.